

**COMUNE DI
PIEVE DEL GRAPPA
Regione Veneto - Provincia di Treviso**

**7a Variante
P.I. 2018/2022**

Elaborato

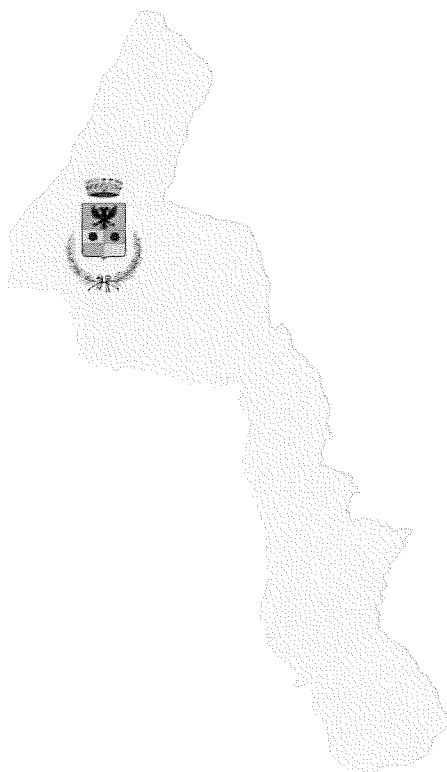
**Pareri sulle Osservazioni
ex art.18 L.R. n.11/2004.**

Comune di PIEVE DEL GRAPPA - Prot. num. 0014370 del 24-10-2019

**Il Sindaco:
Annalisa Rampin**

**Responsabile Area Urbanistica:
Geom. Silvana De Martin**

**Segretario Comunale:
Dott. Giovanni Alvino**



**Progettista:
Arch. Silvano De Nardi**

Data: Ottobre 2019

7a Var. Piano degli Interventi (Adozione Del. c.c. n. 7 del 01/07/2019)

PARERI della P.A. sulle OSSERVAZIONI ex Art. 18 – L.R. 11/2004

Ai fini della lettura del parere ex art. 18 del Comune si precisa quanto segue:

- Le osservazioni sono numerate sulla base della data di presentazione (n°. di protocollo);
- Le osservazioni, nonché i relativi elaborati, sono stati integralmente riportati in allegato nella copia originale agli atti del Comune.

Nelle copie sono anche riportate:

- le schede riassuntive contenenti le motivazioni a supporto del parere del Consiglio comunale;

Dal punto di vista metodologico si accolgono le osservazioni che costituivano una proposta di affinamento delle scelte di P.I. adottato, ovvero denunciavano refusi, imprecisioni, inesattezze nelle tavole progettuali e nelle N.T.O..

Non sono state considerate accoglibili, come da prassi, osservazioni che vengono a costituire variante al P.I. adottato e comunque osservazioni non pertinenti il P.I. adottato

I pareri sono stati, altresì, oggetto di confronto con l'U.T..

Alcuni suggerimenti hanno sicuramente rappresentato un contributo propositivo significativo.

Il Tecnico estensore

Arch. Silvano De Nardi

Piano degli Interventi – (Del. C.C. n.7 del 01/07/2019)

OSSERVAZIONI (ex art. 18 L.R. 11/2004)

OSSERVAZIONE. N. 1 del 20/08/2019 - Prot. 10919

RICHIEDENTE: Savio Mario

titolo del richiedente:

IMMOBILI OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE:

Località

Via:

Identificazione catastale:

CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE:

- Riunire ed affinare in un unico P.I. le cartografie e le normative dei PRC degli ex comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa.
- Inutilità delle fasce denominate "Epe".
- Contrasto tra pianificazione comunale e PAMAG

PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Favorevole	()
Non favorevole	()
Favorevole in parte	()
Non pertinente	(x)

MOTIVAZIONI:

Premessa

Si condivide quanto fatto notare in premessa, di riunire in un unico elaborato le cartografie e le normative degli ex comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa anche se si esclude la presenza di contraddizioni che possano incidere sulle scelte urbanistiche dei P.I.; inoltre si ricorda che i Piani sovraordinati mantengono la loro valenza anche se non tutti i tematismi trattati al loro interno vengono riportati nei P.I..

Osservazione non pertinente per le seguenti motivazioni:

Si prende atto di quanto osservato, abbondantemente documentato con citazioni, richiami e puntualizzazioni relative a norme statali, regionali, oltre ad una sentenza del TAR, avente come oggetto principale la tutela e la salvaguardia del paesaggio del comune.

Valutati i contenuti principali dell'osservazione si precisa quanto segue:

- Il P.I. vigente riporta in cartografia (Tavole n.1.2.a.3 e n.1.2.b.4) e richiama nelle N.T.O. all'art.7.4 il Vincolo Paesaggistico – aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs 42/2004), all'interno del quale, ex lege, rientra il D.M. 16/11/1973;
 - nelle NTO del vigente PI, all'art. 23 "PIANI DI AREA VIGENTI (ART. 33 PTRC)" si richiama il "Piano di Area del Massiccio del Grappa, approvato con DGR n° 930 del 15 giugno 1994 (BUR n° 63/1994), redatto ai sensi delle ex L. 1497/1939 e ex L. 431/1985 e adottato con DCC n° 24 del 25 giugno 1996.
- Le disposizioni del PAMAG integrano quelle del presente PI."*

La presente Variante non apporta alcuna modifica al vigente vincolo paesaggistico e alle vigenti disposizioni-prescrizioni derivanti dal PAMAG e dalla relativa Variante di adeguamento.

Precisato pertanto che gran parte dei punti su cui si articola l'approfondita e corposa osservazione NON ha alcuna rilevanza/pertinenza con la specifica e puntuale Variante al PI, si puntualizza altresì che:

- la Variante non consente l'impianto/reimpianto di vigneti/frutteti in tutto il territorio comunale, in quanto lo vieta nelle *aree nucleo*, nei *corridoi ecologici principali e secondari* compresa la relativa fascia contigua per una profondità rispettivamente di 30 ml e 20 ml e nelle zone "Epe" (NTO art. 23).;
- gli eventuali, e pertanto non obbligatori, interventi all'interno delle zone "Epe" sono finalizzati alla mitigazione e compensazione ambientale mediante la realizzazione di formazioni boschive, siepi arboreo arbustive, fasce tampone (NTO art. 23.5).;
- in caso di impianto/reimpianto di vigneti/frutteti ove ammesso, le misure di mitigazione/compensazione ambientale localizzate entro la fascia "Epe" non sono esclusivamente formazioni boscate, bensì si articolano in prato, prato arborato e siepi/filari con specie arboree (NTO art. 23.5).

Savio Mario
Via S. Lucia Crespano, 22
31017, Pieve del Grappa (TV)
e-mail: msavio38@gmail.com

Li, 17/08/2019

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA					
SINDACO	SEGR.	PROT. n° 20 AGO. 2019 IL RESPONSABILE	ANAGR.	ST. CIV.	
ASSESS.			LEVA	ELETT.	
RAG.	UR. SEGR.		COMM.	P. A.	
TRIBUTI	PERS.		MESSO	ALBO	
UR. CULT.	GIUNTA		ATTI	UR. TECN.	
S. SOC.	P. M.		CATEG.	/	

Al Comune di Pieve del Grappa,
alla Gentile Signora SINDACA e
ai Gentili Signori CONSIGLIERI
Via IV Novembre Crespano, n. 31
31017, Pieve del Grappa (TV)

OGGETTO: osservazioni alla *“Variante n. 7 al Piano degli interventi dell'ex comune di Paderno del Grappa ai fini dell'introduzione della normativa impianti colturali intensivi (vigneti e frutteti)”* adottata con D.C.C. n. 7 del Comune di Pieve del Grappa in data 01/07/2019, da piantumare in territorio agricolo collinare e di pianura, integro e tutelato dal PATI, *“in analogia con quanto già disciplinato nel P.I. dell'ex comune di Crespano del Grappa”*.

Indipendentemente dalle presenti osservazioni, si fa notare che tra le N.T.O. dei PI di Crespano e le N.T.O. dei PI di Paderno vi sono diverse contraddizioni e dimenticanze: sarebbe opportuno riunire ed affinare, in un unico PI, le cartografie e le normative dei PRG e del P.A.T.I., già adeguati al piano paesaggistico PAMAG (Piano di Area del Massiccio del Grappa) e alle sue disposizioni.

Il sottoscritto pone le seguenti osservazioni, motivandole diffusamente, ed avanza anche delle proposte per ogni punto analizzato.

A) Potenziali danni all'ambiente e alla salute dell'uomo e della fauna selvatica. Inutilità delle fasce “Epe”.

Non si comprende il motivo per cui l'attuale amministrazione comunale voglia danneggiare, con l'adozione e l'eventuale approvazione della Variante n. 7 richiamata in oggetto, l'ambiente, il paesaggio ed i valori del patrimonio culturale (beni paesaggistici e beni culturali) di quella parte del nostro paese, soggetta al vincolo ministeriale (Decreto Ministeriale 16 novembre 1973 o DM/73), tutelata e valorizzata con la normativa (NTA) del PAMAG, di livello superiore rispetto a quella delle N.T.O. del PI.

Ci si riferisce a quella parte del territorio pedemontano di Paderno e Crespano che è stato riconosciuto e dichiarato *“di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, perché rappresenta un complesso panoramico e paesaggistico di eccezionale interesse, godibile da tutte le località antistanti...”* (v. DM/73) ed alle *“aree di interesse paesaggistico ed ambientale”* (di cui all'art. 28, comma 2, numero 2 della L.R.V. n. 61/85) da salvaguardare per il loro pregio paesaggistico e ambientale, oltre che urbanistico, nelle quali *“è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato e della rete viaria e pedonale”* (art. 28, comma 4 L.R.V. 61/85) e dove il PRG *“individua le fasce di rispetto per garantirne la libera visione dagli spazi pubblici”* (art. 28, comma 3, L.R.V. 61/85): complesso di ambiti e di aree tutelati con la speciale normativa del PAMAG, concordata tra Stato e Regione e da Loro sottoscritta nell'aprile del 1994.

Si ricorda che le esigenze urbanistiche della Variante al PI che modificano l'ambiente ed il paesaggio possono essere soddisfatte solo se conformi o adeguate agli strumenti di pianificazione sovraordinata e se ne rispettano le leggi e le normative.

Il Comune, pertanto, con la Variante urbanistica del suo territorio, deve considerare anche gli aspetti (e gli interessi) differenti ed estranei all'urbanistica e/o all'edilizia, come quelli che riguardano l'ambiente, il paesaggio, il bene comune ed il diritto alla salute delle persone e della fauna selvatica, ecc., tutelandoli e valorizzandoli in conformità agli indirizzi ed alle disposizioni sovraordinate dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri Enti, *"in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite"* (art. 5, comma 6 del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 o Codice).

L'ex Comune di Crespano, con delibera C.C. n. 51 del 20/12/2018, ha approvato la Variante N. 2 al PI "principale", che disciplina rispettivamente l'uso delle zone agricole (art. 53 delle NTO del PI) e gli insediamenti residenziali (art. 46 delle NTO del PI): tale Variante urbanistica, come quella adottata con D.C.C. n. 7 del Comune di Pieve del Grappa in data 01/07/2019, anche all'interno dell'ambito paesaggistico e panoramico vincolato e tutelato con provvedimenti ministeriali e legislativi statali e regionali, non modificabile da strumenti di pianificazione subordinati e/o da normative locali, permette:

- l'impianto **di innumerevoli nuovi vigneti e frutteti a livello industriale, di superficie inferiore ai 5.000 mq., trattati con pesticidi ed insetticidi chimici;**

- la costruzione, attorno ai fabbricati, alle zone residenziali edificate e/o edificabili ed alle strade, **di nuove fasce "Epe", larghe 20-30 metri, lunghe diversi chilometri, aventi la duplice funzione di:**
a) "tamponare" le immissioni inquinanti dei prodotti chimici irrorati ai nuovi vigneti/frutteti e ad altri impianti vegetali che, per via aerea e/o per scorrimento, si propagano negli ambiti salubri; b) di ampliamento delle zone ecologiche di transizione;

- di impiantare attorno ai fabbricati, alle zone residenziali edificate o edificabili, al di fuori del loro ambito naturale: **a) nuovi boschi con piante ad alto fusto** entro le fasce "Epe"; **b) nuove siepi con alberi ad alto fusto larghe non meno di 5 metri** lungo le pubbliche vie.

I nuovi impianti floreali (vigneti, frutteti, boschi e siepi) troverebbero dimora anche negli antropici terrazzamenti, nei quali da sempre si coltiva tradizionalmente e biologicamente il terreno – coperto ora da colture ad uso familiare (prati, seminativi, prati e seminativi vitati con filari di viti maritate, orti e/o altre colture) – così come prescrive il PAMAG.

La notevole lunghezza (vari chilometri) delle nuove zone "Epe" e delle nuove siepi larghe almeno 5 metri, considerati i tanti proprietari agricoli che lavorano la terra nella zona, fanno ipotizzare che i nuovi impianti vigneti/frutteti di superficie inferiore ai 5000 mq. potranno essere molti e arriverebbero potenzialmente a coprire, anche, l'intero territorio agricolo collinare terrazzato: in questo caso, sarebbe opportuno prevedere ulteriori fasce "Epe", non previste invece dalle Varianti, per "tamponare" le immissioni inquinanti che si propaghino dai nuovi vigneti/frutteti irrorati con prodotti chimici ai restanti fondi, dove si continua a praticare la tradizionale coltura biologica, senza uso di prodotti chimici.

Per gli ambiti pedemontani collinari e di base interessati da colture agricole, vincolati e tutelati da provvedimenti sovraordinati, le NTA (Norme Tecniche Attuative) del PAMAG prescrivono che *"vanno previste opportune misure per il controllo e/o abbattimento di tassi di inquinamento agricolo dovuto all'immissione dei pesticidi, diserbanti e concimi chimici, favorendo l'applicazione delle pratiche agricole tradizionali e biologiche"* (art. 10, comma 5 delle NTA): e ciò per migliorare le caratteristiche del suolo, per la tutela dei valori naturalistici, per rispettare e mantenere tutte le forme della vita della flora e della fauna nei loro millenari habitat naturali e la millenaria biodiversità ancora esistente, la salute dell'uomo e la salubrità dell'ambiente.

I "Sussidi Operativi" del PAMAG, poi, con lo *"schema di paesaggio agrario tipico delle conoidi di deiezione"* (v. scheda E9 n. 1 che si allega), danno indicazioni per il mantenimento delle pratiche colturali tradizionali dei vigneti ecologici e della loro tradizionale struttura, nonché per la tutela dei valori naturalistici e dell'architettura rurale esistente nei secolari terrazzamenti costruiti manualmente

dall'uomo (patrimonio culturale); in questa scheda non sono indicate fasce di protezione da inquinanti o dall'irrorazione di prodotti chimici, vietati dal PAMAG, davanti all'abitazione e lungo tutto il perimetro del vigneto.

Se le Varianti ai PI fossero adeguate o conformate correttamente alle normative sovraordinate del PAMAG, sarebbero possibili impianti di vigneti/frutteti e di altre colture, senza limiti di superficie, qualora questi non fossero trattati con pesticidi e/o prodotti chimici che compromettono l'ambiente ecologico e la salute della fauna e dell'uomo. Per tale motivo, non sarebbero necessarie le fasce "Epe", che modificano le attuali zone ecologiche di transizione, le attuali reti ed i passaggi ecologici; non sarebbero necessari, inoltre, gli impianti di nuovi boschi entro le nuove fasce "Epe" e di nuove siepi, con alberi ad alto fusto, con funzione di "tampone", che danneggiano il paesaggio e la struttura architettonica del paesaggio rurale.

Invece, dato che nei nuovi impianti di vigneti/frutteti sarà consentito utilizzare pesticidi ed insetticidi chimici, sicuramente si porrà il problema della propagazione di queste sostanze, anche visibile nell'aria, con conseguenze negative su tutte le catene alimentari dell'intero ecosistema: sono, infatti, nocive alla salute dell'uomo – il quale vive ora in un ambiente salubre e mangia prodotti non inquinati –, che sarà costretto ad inspirare quei pesticidi immessi nell'ambiente (un tempo salubre) e a nutrirsi di prodotti inquinati; ma anche alla salute delle api che impollinano e di tutta la fauna, costretta a vivere in un ambito insalubre e che si nutrirà di insetti o di erbe inquinati. Per l'uomo e per la fauna le fasce "Epe" non avranno alcuna funzione di "tampone": l'approvazione della Variante, nonostante la previsione di tali fasce, non potrà in alcun modo impedire l'inquinamento dei prodotti di cui gli esseri viventi saranno costretti a nutrirsi.

Inoltre, le nuove NTO delle Varianti di Crespano e Paderno prescrivono che i nuovi vigneti/frutteti ambientalmente impattanti dovranno rispettare una distanza pari a 30 metri dagli edifici isolati o aggregati a destinazione residenziale (la fascia "Epe", appunto): per cui, se i nuovi impianti di vigneti/frutteti si trovano ad una distanza di 30 metri dagli edifici costruiti oltre i cinque metri dal confine di proprietà, a tutti coloro che volessero costruire un nuovo edificio sul loro terreno o ampliare quello esistente fino alla distanza regolamentare di 5 metri dal confine, non potrà essere rilasciato il titolo per edificare, perché si andrebbe a sfiorare nella fascia "Epe". Sarebbe stato molto più logico far sì che i nuovi impianti dovessero rispettare la distanza di 25 metri dal confine delle proprietà edificate o edificabili, non di 30 metri dagli edifici già costruiti. Questa misura, per come è stata concepita, impatta notevolmente sul valore del terreno, che viene in un certo modo vincolato troppo.

Si pone, poi, una rilevante problematica di sicurezza: i nuovi boschi, larghi 30 metri ed impiantati nelle fasce "Epe" lunghe diversi chilometri, oppure le nuove siepi, di larghezza minima di 5 metri con piante ad alto fusto, esse pure lunghe diversi chilometri, impiantati lungo le pubbliche strade, andrebbero ad "ingabbiare" le abitazioni, i centri storici, le stesse strade pubbliche, le zone residenziali costruite (o non), ecc., oscurando completamente la visuale da e per ogni località e/o direzione dagli spazi pubblici dove ci sono (o meglio, c'erano, perché sono stati cancellati con i PI) i con visuali e le zone di rispetto della visuale, individuati dal vecchio PRG che era adeguato al PAMAG. Ciò, oltre a poter causare danni emotivi ed esistenziali agli abitanti, per il semplice motivo di essere costretti a vivere in un ambiente che non è più quello loro abituale, metterebbe in pericolo la loro stessa integrità fisica ed i loro beni patrimoniali (si ha un problema, quindi, di *"incolumità pubblica"*): l'impianto di nuovi boschi e/o siepi comporta ovviamente un aumento del rischio del verificarsi di ingenti danni in conseguenza di incendi, fulmini, caduta di alberi o rami, propagazioni delle radici al di sotto del manto stradale, ecc.. Con la Variante in discussione sicuramente non è stato tenuto in debito conto l'art. 44 della LRV n. 11 che, al comma 10, anche per evidenti motivi ambientali, paesaggistici e di incolumità pubblica prescrive che *"non è consentita la nuova edificazione nelle aree boscate"*: per cui, allo stesso modo, dovrebbe essere vietato "costruire" nuovi boschi nelle aree edificate o nelle loro vicinanze.

Gli abitanti del comune si troverebbero di fronte ad una grave scelta esistenziale, che però non ammetterà alternative. Infatti, piuttosto che vivere in un “complesso panoramico e paesaggistico di eccezionale interesse, godibile da tutte le località antistanti” che sarà invece paradossalmente caratterizzato da “gabbie” di nuovi boschi e di nuove siepi larghe 5 metri con piante ad alto fusto (potenzialmente lasciati senza manutenzione alcuna), dalla conseguente impossibilità di godere di un panorama (in precedenza tutelato), da innumerevoli nuovi impianti di vigneti/frutteti, irrorati con prodotti chimici inquinanti che renderanno irrespirabile l'aria ed immangiabili i prodotti agricoli (perché inquinati), ai residenti della zona converrà abbandonare (e/o demolire) le proprie abitazioni per costruirle in altra località salubre, beneficiando, se possibile e se mai sarà loro concesso, della disciplina del “credito edilizio”. In ogni caso, le aree di loro proprietà e le loro abitazioni subirebbero, a causa di tutto ciò che è stato appena elencato, una notevole svalutazione economica.

Anche se si volesse ammettere che le fasce “Epe” potranno avere la funzione di ampliare le zone ecologiche di transizione, si può agevolmente osservare che i boschi naturali esistenti nel Comune, lungo le numerose larghe e profonde valli (e nelle loro fasce di rispetto), che collegano le montagne alle pianure, sono più che sufficienti allo scopo: infatti, le valli elencate e rilevabili negli strumenti urbanistici (P.A.T.I.), solo nell'ex Comune di Crespano sono ben venti. Sarebbe quindi sufficiente individuarle cartograficamente, indicando l'ampiezza del vincolo e tutelarle tenendo presenti le leggi e le normative sovraordinate.

Bisogna poi anche considerare che la fauna selvatica preferisce sicuramente vivere e transitare in questi habitat naturali, piuttosto che in quelli artificiali delle fasce “Epe” che si trovano nelle vicinanze delle abitazioni e delle strade. I nuovi impianti impattanti ed inquinanti andrebbero ad occupare gli attuali habitat ecologici e le ampie zone ecologiche esistenti, dove ora vivono e si riproducono gli animali selvatici, insetti, ecc., i quali sarebbero costretti, per sopravvivere, ad abbandonare questi ampi habitat naturali o seminaturali per transmigrare nelle più ristrette nuove fasce “Epe”. Se i nuovi impianti di vigneti/frutteti fossero stati previsti dalla Variante in conformità al PAMAG (quindi impianti biologici, non trattati chimicamente) sarebbe stata conservata non solo la semplice funzione di connessione tra le aree nucleo (funzione di rete ecologica), ma anche quella molto più importante di habitat naturale (o seminaturale) ed ecologico della fauna selvatica e dei processi ecologici che sono alla base della biodiversità. Gli impianti trattati con pesticidi ed insetticidi chimici, invece, andrebbero completamente a negare queste fondamentali funzioni nelle zone territoriali coinvolte.

Inoltre, i boschi che saranno impiantati nelle zone “Epe” e le siepi che saranno poste lungo le strade andranno incontro a scarsa manutenzione. Ciò non è per forza qualcosa di negativo; anzi, pare ovvio che l'habitat naturale dove può insediarsi o passare la fauna selvatica non debba necessariamente essere sottoposto alla manutenzione tipica di zone quali invece i parchi cittadini. Tuttavia, tale scarsa manutenzione comporterebbe la presenza di rovi, di erbacce, di ramaglia, di foglie e – chissà, visto lo stato di tante zone “verdi” del paese – di cumuli di immondizie. La manutenzione che sarà richiesta per evitare che queste piantumazioni diventino discariche a cielo aperto si renderà necessaria per preservare il decoro cittadino, ma andrà a porsi in totale contrasto con il concetto di habitat naturale, con nuovi danni esistenziali causati tanto ai cittadini quanto alla fauna selvatica.

Considerate complessivamente le osservazioni appena riportate, non vi è dubbio alcuno che tutti questi nuovi impianti vegetazionali, previsti dalle Varianti ai PI, stravolgerebbero completamente l'ambiente locale, gli attuali habitat ecologici e le attuali funzionali ampie zone ecologiche già esistenti da millenni al suo interno, nonché l'attuale paesaggio: ambiente e paesaggio “costruiti” e valorizzati dai nostri avi con molti anni di lavoro.

Si fa notare, da ultimo, che la precedente pianificazione territoriale del nostro Comune è stata sempre orientata e mirata al mantenimento degli originari e tradizionali elementi caratteristici dell'ambiente

(come vuole l'art. 28 della L.R.V. n. 61/85), delle attuali condizioni delle reti ecologiche nelle aree naturali o seminaturali, delle attuali aree di connessione, degli attuali salubri habitat, ecc., con il primario obiettivo del mantenimento della millenaria tradizionale flora, della fauna selvatica e della loro vita e salute. La Struttura provinciale e regionale competente ha verificato, a suo tempo, la coerenza tra la rete ecologica comunale esistente con quella degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e regionale e ha espresso parere positivo circa la sua funzionalità. A quanto sembra, la Struttura non ha ancora dato, invece, il benestare alle modifiche apportate alla rete ecologica comunale con la Variante di cui si discute.

In conclusione, si propone:

- per quanto riguarda i vigneti/frutteti da impiantare/reimpiantare nella zona agricola collinare con vincolo ministeriale e paesaggistico a nord della strada pedemontana Bassano-Pederobba, l'adeguamento dei PI al PAMAG, alle sue NTA ed ai "Sussidi Operativi", approvando lo schema E9 (v. all. n. 1), da allegare alla stessa Variante al PI n. 7;
- per la rimanente zona agricola di pianura, la possibilità di impiantare/reimpiantare, senza limiti di superficie e quantità, nuovi vigneti/frutteti a livello industriale e/o familiare come quelli già esistenti, ma solo se non trattati con prodotti chimici, approvando un apposito schema regolamentato.

Se la Variante n. 7 volesse essere comunque approvata, allora si osserva quanto sotto riportato.

B) Contrasto tra pianificazione comunale e PAMAG. Danni al paesaggio ed ai beni paesaggistici, patrimonio culturale della comunità.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica della Variante n. 7 adottata con D.C.C. dal Comune di Pieve del Grappa, come quelli della Variante n. 2 approvata dall'ex Comune di Crespano con delibera n. 51 del 20/12/2018, **non hanno recepito il vincolo ministeriale (DM/73), non adeguandosi o conformandosi** (o facendolo solo in parte) alla normativa e alle disposizioni del PAMAG.

La disciplina di tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici e del paesaggio è quella del PAMAG e delle sue normative – modificate in seguito ad intesa Stato-Regione nell'aprile 1994 ed ancora in vigore – e dei suoi allegati "Sussidi Operativi". Il PAMAG – che costituisce strumento di attuazione del P.T.R.C. della Regione Veneto – è stato approvato con D.C.R.V. n. 930 il 15.06.1994 (BUR n. 63 del 02/08/1994) e *"a far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela prevista del piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici"* (art. 143, comma 9 del Codice). In particolare, *"le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici [...]. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione di incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette"* (art. 145, comma 3 del Codice).

"Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti" (art. 155, comma 2-bis del Codice).

"La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo" (art. 145, comma 5 del Codice): pertanto, il Comune deve

coinvolgere la Regione ed il Ministero competente nelle sue decisioni urbanistiche, in quanto *“le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni”* (art.155, comma 1 del Codice).

Dalla normativa sopra riportata si evince che il Comune ha l'**obbligo** di conformare o di adeguare *“gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alla previsione dei piani paesaggistici secondo le procedure previste dalla legge regionale ...”* (art. 145, comma 4 del Codice) per *“tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale”*, compresi quelli dei PI. **Il PI non può essere in alcun modo modificato in modi diversi da quelli previsti dall'appena richiamato art. 145, comma 4.**

Pertanto, il pianificatore urbanistico deve sempre attenersi alle disposizioni, alle direttive, alle prescrizioni, ai vincoli ed alle normative del PAMAG e del P.T.R.C. inerenti l'ambiente, il paesaggio ed i “beni paesaggistici” in ordine ai caratteri fisici, geomorfologici, della vegetazione, del sistema insediativo di interesse culturale e di tutto ciò che caratterizza il paesaggio rurale locale (sistemi ambientali da conservare e valorizzare; ambiti visuali e panoramici per la fruizione del panorama da conservare; ambiti di interesse geologico e geomorfologico da tutelare; aree di interesse naturalistico da conservare e valorizzare; zone naturali boscate da gestire e utilizzare in conformità di appositi piani economico-culturali; zone di paesaggio agrario e di interesse ambientale per la fruizione e la conservazione dell'ambiente, del panorama e del paesaggio agrario; aree di interesse storico, sistema e testimonianze delle colture tradizionali; ecc.). Le stesse disposizioni, direttive, prescrizioni ecc. il pianificatore urbanistico è tenuto a recepire negli strumenti urbanistici e ad esse egli è obbligato ad adeguare o conformare i PI. La Variante al PI, invece, non sembra essere stata presentata tenendo presente i vincoli appena menzionati. Di conseguenza, il PI risulterebbe contrastante con le disposizioni del PAMAG e del P.T.R.C. (cosa che non sarebbe potuta accadere e che invece è accaduta).

Inoltre, a giudizio dello scrivente, si riscontra una grave mancanza: tra la documentazione della Variante al PI n. 7 adottata, non si rinvencono i pareri e le autorizzazioni da parte dei Segretariati generale e regionale dei Ministeri per i beni e le attività culturali, o degli organi competenti al loro interno, che dichiarino la conformità o l'adeguamento della Variante agli indirizzi e agli obiettivi dei provvedimenti legislativi nazionali e regionali, espressi nella pianificazione di livello superiore per quanto riguarda i beni paesaggistici, il paesaggio, il paesaggio agrario e l'ambiente, il panorama e tutto ciò che è tutelato, protetto e valorizzato con le previsioni e le direttive del *c.d. Codice Urbani* (d.lgs. n. 42/2004) e sue varianti successive, con quelle del PAMAG e con i “sussidi Operativi” ad esso allegati, con il Decreto Ministeriale del 1973 (DM/73) e con la Convenzione europea del paesaggio adottata dal Consiglio d'Europa il 19/07/2000, sottoscritta a Firenze dagli Stati membri il 20/10/2000, alla quale lo Stato Italiano ha dato esecuzione con la l. n. 14 del 9/01/2006 (art. 132 del Codice).

Il progettista e pianificatore urbanistico, prima di sottoporre la Variante all'esame ed all'adozione del C.C., doveva verificare se l'intervento da lui prospettato, o prospettatoagli, era conforme ai provvedimenti legislativi sopra indicati e se ne rispettava le direttive, le prescrizioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del paesaggio e dei suoi originali e tradizionali elementi che lo compongono, nonché dei “sussidi operativi” allegati al PAMAG: solo dopo questa verifica (ed il benessere dei Ministeri per i beni e le attività culturali e della Regione) il C.C. potrà approvare con consapevolezza la Variante n. 7. Un tecnico pianificatore ha il dovere di indirizzare, di informare e di far in modo che l'amministrazione comunale che gli ha dato l'incarico possa approvare un provvedimento adeguato o conformato, che rispetti le leggi, le norme sovraordinate ed il bene comune. Il tecnico progettista incaricato della Variante finisce invece, con le sue proposte, per mostrarsi intenzionato, senza rispettare la normativa sovraordinata, a togliere al nostro territorio agricolo quella copertura che oggi tutti possono ammirare ed osservare con gioia: quella copertura costituita da tradizionali elementi caratteristici e culturali, paesaggistici e panoramici, “costruiti” con cura, sudore e fatica dalle mani dei nostri avi. Essa verrà sostituita da un'altra copertura, “costruita”

con nuovi elementi che deturperanno il paesaggio e l'ambiente, della cui vista non si potrà mai più godere come prima.

Si impone ora la necessità di individuare, in queste osservazioni, quelli che sono i beni paesaggistici e panoramici ubicati nel comune di Pieve del Grappa che non possono essere intaccati senza il rispetto del Codice, del PAMAG, del P.T.R.C. e del vincolo ministeriale posto dal DM/73.

In generale, sono beni paesaggistici, che, assieme ai beni culturali, costituiscono il patrimonio culturale della Nazione, *“gli immobili e le aree indicati all'art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge”* (v. art. 2, comma 3 del Codice).

I beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, che costituiscono il paesaggio ed il patrimonio culturale nazionale, sono pertanto: “

- a) *gli immobili e le aree di cui all'art. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), individuati ai sensi degli art. 138 e 141;*
- b) *le aree di cui all'art. 142 (aree tutelate per legge);*
- c) *“gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termine dell'art. 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.*

Il c.d. *Codice Urbani*, dunque, tutela e valorizza non solo quel paesaggio composto da *“valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio”*, ma anche quel paesaggio composto da immobili ed aree compromessi e degradati, che sono rivalorizzabili con interventi di riqualificazione mediante la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (art. 6, comma 1 del Codice).

Nel Comune di Pieve del Grappa i *“Beni paesaggistici”* di notevole interesse pubblico, che costituiscono il patrimonio culturale locale e della Nazione, sono:

- a) gli immobili e le aree individuati, delimitati con apposita planimetria e vincolati, per il loro notevole interesse pubblico, con il DM/73, che *“detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”* (art. 140, comma 2 del Codice); il vincolo è stato pienamente rispettato nelle cartografie del PRG, ma non è stato riportato in quelle della Variante n. 7 al PI, che pertanto non sembra rispettare il DM/73;
- b) le aree tutelate per legge, ossia le montagne ed i territori coperti da foreste e da boschi naturali individuati nei PRG. Questi beni paesaggistici, culturali ed ambientali, sono tutelati anche da altri specifici provvedimenti nazionali e regionali. Stando alle disposizioni del PRG e del P.A.T.I. non potranno mai essere assimilati a beni paesaggistici tutelati costituiti gli antropici boschi che copriranno eventualmente il territorio comunale nelle zone “Epe”;
- c) “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati” per il loro notevole interesse pubblico e “sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”, ovverosia quelli che compongono il “complesso panoramico e paesaggistico di eccezionale interesse, godibile da tutte le località antistanti...” (DM/73) comprensivo, oltre che delle bellezze paesistiche, anche delle *“bellezze panoramiche e così pure”* di *“quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”* (art. 136, comma 1, lettera d) del Codice, ex comma 1, n. 4 della legge n. 1497/1939), delle *“... aree di interesse paesaggistico ed ambientale, delle ... fasce di rispetto per garantirne la libera visione dagli spazi pubblici ... nelle quali ... è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell'ambiente, del tessuto edificato e della rete viaria e pedonale”* (art. 28 L.R.V. 61/85). Sono beni paesaggistici, pertanto, anche le bellezze panoramiche ed i punti di vista panoramici o di belvedere e le fasce di rispetto individuati ed evidenziati con apposite grafie nelle cartografie del PRG, in seguito all'adeguamento al PAMAG, *“dai quali si può vedere un'ampia visuale panoramica del massiccio, delle catene montane contermini e delle pianure”*

(art. 9, ultimo comma delle NTA del PAMAG). Il PI n. 7 in variante e quelli precedenti paiono non aver tenuto conto di questi “Beni paesaggistici”, che pur ci sono nel nostro paese e di cui si faceva menzione nel PRG adeguato al PAMAG: nelle cartografie dei PI questi beni paesaggistici sono scomparsi. Altra differenza che si nota tra il PRG adeguato al PAMAG e tutti i PI è l’assenza, nei secondi, della riproduzione dell’intero Titolo III del PAMAG, titolo dedicato alla “*tutela degli aspetti visuali e dei valori panoramici del territorio soggetto al Piano di Area*”. Nelle normative del PI, quindi, è scomparso l’intero Titolo III del PAMAG. Secondo le N.T.O. del PI, data la mancata riproduzione del Titolo III del PAMAG, tutti i beni paesaggistici e panoramici prima tutelati ora non sono più tali e, addirittura, il nostro paese risulterebbe totalmente privo di tali beni. E, infatti, il pianificatore urbanistico pare proprio non vederli né osservando fisicamente il territorio del nostro paese, né leggendo gli strumenti utili e necessari alla pianificazione urbanistica, i provvedimenti locali già adeguati o conformati alla pianificazione paesaggistica, le prescrizioni e le direttive cancellate. Non considerandoli, ben difficilmente potrà inserirli nel provvedimento del PI da approvare. Il punto è che nel PRG adeguato al PAMAG questi beni esistevano ed erano considerati. Nel PI, magicamente, questi beni non esistono più, nonostante comunque il PAMAG li consideri esistenti. Si avrebbe così un’illegittima disapplicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica sovraordinati al PI: il non riconoscimento dei beni paesaggistici esistenti comporterebbe l’illegittimità di tutti i PI che mostrino tale lacuna.

In sintesi, ogni variante urbanistica locale deve essere conforme al PAMAG ed alle sue disposizioni normative. Il PAMAG e le sue disposizioni non possono essere cambiati o derogati, se non con apposito accordo Stato-Regione, volto a modificare vincoli e tutele. Non sono sufficienti soggettive interpretazioni, sviste, dimenticanze o deroghe del pianificatore e/o del Comune alle disposizioni del PAMAG (tra cui il Titolo III).

In base a quanto osservato, si propone:

- di riconoscere i beni paesaggistici e panoramici del nostro paese e di recuperare tutta quella parte di documentazione, cartografica e normativa, degli ultimi PRG di Crespano e di Paderno adeguati al PAMAG che, senza motivi e contrariamente alle leggi, è stata cancellata o derogata. Sarebbe opportuno, poi, inserire nuovamente la normativa così recuperata, con opportuna Variante, in un unico PI del Comune di Pieve del Grappa, che ricomprenda i territori di entrambi gli ex comuni di Crespano e Paderno;
- di reintrodurre ed evidenziare con opportuna Variante, in un unico PI, il vincolo ministeriale e le tutele di quei “Beni Paesaggistici” e delle bellezze panoramiche da ammirare dai punti panoramici che, contrariamente al DM/73 ed al PAMAG, il tecnico pianificatore ha implicitamente dichiarato non esserci mai stati o di non esserci più nel Comune di Pieve del Grappa; e ciò, al fine di tutelarli nella loro conformazione originale, naturale, seminaturale o antropica dei nostri avi, che, con l’impianto di nuovi antropici boschi progettati entro le fasce “Epe” o di nuove antropiche alte siepi progettate nelle fasce di tutela delle visuali panoramiche, il pianificatore vuole trasformare radicalmente, senza motivo, recando pregiudizio e danni all’intero “complesso panoramico e paesaggistico di eccezionale interesse”, alle “aree di interesse paesaggistico ed ambientale”, ai “punti di vista panoramici dai quali si può vedere e godere un’ampia visuale panoramica del massiccio, delle catene montane contermini e delle pianure” e alle “... fasce di rispetto per garantirne la libera visione dagli spazi pubblici”: ossia, tutti quegli ambiti nei quali “è fatto divieto di modificare gli elementi caratteristici dell’ambiente, del tessuto edificato e della rete viaria e pedonale”.

C) Le norme tecniche di attuazione (NTA) del PAMAG o P.d.A. e la tutela del paesaggio agrario.

Alla luce dell’art. 131 del Codice, per paesaggio si intende “*il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni*”, la cui tutela è

affidata allo Stato, che assieme alla Regione, agli altri enti pubblici territoriali nonché a tutti i soggetti che, qualora intervengano sul territorio nazionale e sul paesaggio, devono assicurare la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari per un uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Come tutti i piani di area, il PAMAG, per l'uso agricolo e per le capacità produttive del suolo (colture agrarie, prati/pascoli, boschi, aree incolte, ecc.), suddivide il territorio in ambiti, fasce altimetriche e/o (eco)sistemi ambientali; individua immobili, aree, zone, elementi del paesaggio e del panorama, ecc., dettandone indirizzi, prescrizioni e norme al fine di preservarli e tutelarli per le loro tradizionali caratteristiche naturali, seminaturali ed antropiche esistenti ed individuate: pertanto, su disposizione dell'art. 131 del Codice, spetta anche al Comune la conservazione e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche del proprio paese, in conformità alle NTA del PAMAG.

Il PAMAG prescrive:

a) all'art. 14, comma 2, per le “zone di paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, caratterizzate dalla presenza della coltura della vite e dell'ulivo e delle opere e manufatti ad essa attinenti” (fascia degli antropici-storici-culturali-millenari terrazzamenti costruiti dai nostri avi e coltivati nel nostro paese), che “I comuni nella variante di adeguamento al P. di A., **devono** prevedere direttive e norme relative alle misure di tutela da adottare per:

- la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazione idraulico-agraria, strade rurali, manufatti e costruzioni principali o accessorie, ecc.;

- la difesa dell'equipaggiamento arboreo, filari o macchie alberate, siepi, ecc. (esistenti)

- la conservazione delle aree in cui le colture (vite e ulivo) rappresentano l'elemento costitutivo essenziale del paesaggio” (esistente);

b) “per gli ambiti interessati da colture agricole”, che “sono definite apposite misure per garantire la permanenza delle **configurazioni tipiche del paesaggio** (organizzazione fondiaria, alberature, siepi, terrazzamenti, stagni, sorgenti, ecc.) (art. 10, comma 4);

c) che nelle zone di urbanizzazione controllata pedemontana e di fondovalle, per quanto riguarda le zone del tipo E, “in particolare vanno previste adeguate misure di tutela per il sistema di segni caratteristici delle colture tradizionali: terrazzamenti, strade di accesso, alberature, siepi, manufatti tipici, ecc.” (art. 19, comma 2, punto 4);

d) che “I Comuni, nella variante di adeguamento e d'intesa con i piani di assestamento forestale, adottano misure atte alla tutela dei boschi favorendo in particolare l'applicazione della **silvicoltura naturalistica per il raggiungimento di assetti forestali più stabili dal punto di vista produttivo ed ecologico**” (art. 10 comma 3). Le zone boscate, “che vanno gestite ed utilizzate in conformità di appositi piani economico-culturali (legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 23) regolarmente approvati e/o secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale” (art. 13, comma 1), sono indicate cartograficamente, nel PRG del Comune, nella zona nord a partire dalla fascia dei terrazzamenti e lungo gli argini delle valli. Nella zona dei terrazzamenti coltivati, il PRG o i PRG indicano i filari di siepi lungo le strade e quelli che delimitano i poderi, nonché i filari di viti maritate, distanziati fra loro circa 10 metri (v. esempio nella tavola allegata ai “sussidi operativi” a pag. 116 i, che si allega). Non si trova, però, in tali provvedimenti alcun riferimento a colture intensive di vigneti o frutteti a livello industriale da tutelare in tali ambiti;

e) che “**negli ambiti visuali e panoramici deve essere salvaguardato il paesaggio esistente, evitando tutte le opere o le attività che possono essere causa di alterazione o degrado e favorendo gli interventi di ripristino o riqualificazione, purché finalizzati alla completa ricostruzione del tessuto originario**” (art. 8, comma 3);

f) che “I Comuni, nella variante di adeguamento al P.d.A. devono ottemperare alle prescrizioni... anche per quanto riguarda gli ambiti e gli elementi visuali e panoramici non segnalati nel P.d.A., ma riconosciuti dal P.R.G.” (art. 8, ultimo comma);

g) che vanno tutelati “i principali osservatori e punti di vista, dai quali si può godere un'ampia visuale panoramica del massiccio, delle catene montane contermini e delle pianure” (art. 9 NTA del

PAMAG); visuale della quale è impossibile godere se si impiantano nuovi boschi e nuove siepi dove sono stati precedentemente individuati, con procedimenti e con provvedimenti prevalenti, i punti di osservazione del panorama.

Per la tutela dei coni visuali rivolti verso valle, che si trovano in zona collinare di mezzacosta e che prospettano sulla pianura, i “Sussidi Operativi” del P.d.A. (rinvenibili in Comune) previsti dall’art. 19, comma 2, delle NTA del PAMAG – con la dimostrazione dello schema E4 (v. a pag. 116 d) dei “Sussidi Operativi” – prescrivono che la quota massima assoluta degli “*interventi ammessi di trasformazione (interventi edilizi, reti tecnologiche, piantumazioni, movimentazioni del terreno, ecc.)*” debba essere inferiore di almeno due metri rispetto alla quota del punto di origine della visuale e che la larghezza (*rectius*: profondità) della fascia di rispetto debba variare in funzione della pendenza del terreno a valle e del dislivello di due metri: è la fascia (la stessa fascia “Epe”) entro la quale non si possono impiantare nuovi boschi e nuove siepi con piante ad alto fusto per tutelare la visuale.

I nuovi impianti di vigneti/frutteti, ecc. ed i nuovi boschi, previsti dalla Variante n. 7, inseriti nel “complesso paesaggistico e panoramico di eccezionale bellezza”(DM/73), “nelle aree di notevole interesse pubblico” (art. 136 del Codice), patrimonio culturale e nelle “aree di interesse paesaggistico ed ambientale” non modificabili come prescritto all’art. 28 della Legge regionale n. 61/85 e da leggi statali e regionali successive, non assicurano “la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato” e lo specifico valore paesaggistico-culturale: la loro esecuzione è possibile solo dopo un’eventuale modifica dei contenuti del DM/73 e del PAMAG da parte dello Stato e della Regione.

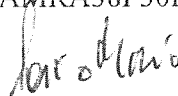
Le zone “Epe”, con i boschi e le siepi, la cui inutilità è stata indicata al punto A), porterebbero, in breve, ad una modificazione della conformazione tipica del paesaggio agrario (e dell’ecosistema ambientale), di cui il Codice impone la conservazione e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Si propone quindi:

- per quanto riguarda le visuali, l’adeguamento delle NTO dei PI alle NTA del PAMAG, con l’introduzione dell’intero originario fascicolo, recependo nelle cartografie le posizioni dei coni visuali e delle fasce di rispetto già individuate dalle precedenti amministrazioni, che sono già state approvate con la Variante di adeguamento del PRG al PAMAG;
- l’introduzione, anche nei PI, la pianificazione paesaggistica del nostro territorio comunale adeguata al DM/73 ed al PAMAG con direttive, indirizzi, prescrizioni e vincoli e secondo gli indirizzi del Codice;
- l’approvazione di un’eventuale revisione e semplificazione dei “Sussidi Operativi”, mantenendoli comunque coerenti alle disposizioni del PAMAG.

Tutti gli atti e i documenti richiamati nelle presenti osservazioni possono essere richiesti direttamente agli uffici comunali, provinciali e regionali, oppure sono reperibili nel loro sito internet.

F.to: Savio Mario,
C.F.: SVAMRA38P30D157X



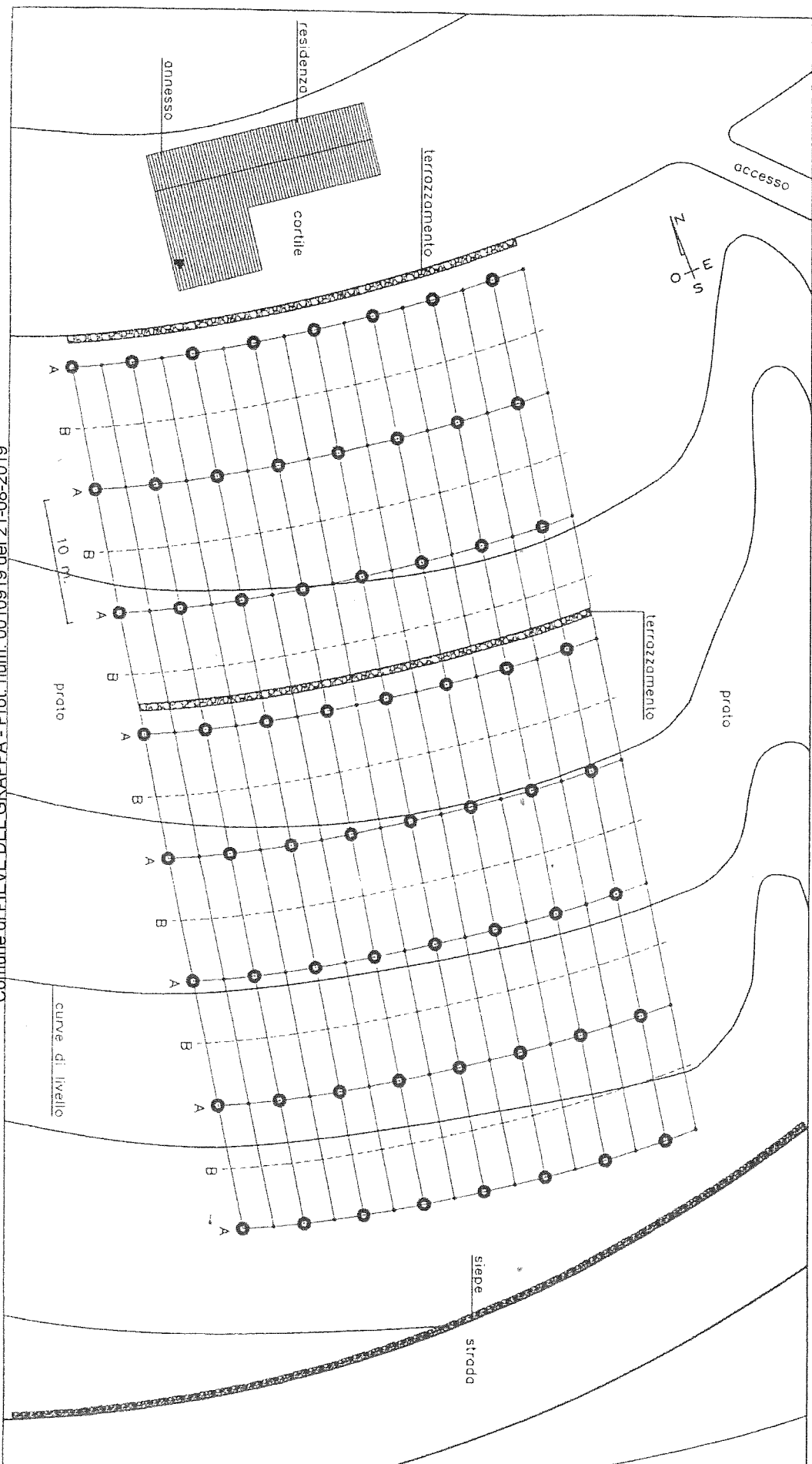
Si allega: scheda E9 n. 1 dei Sussidi Operativi del PAMAG.

ISTEMA PEDEMONTANO DI BASE TUTELA DEI VALORI NATURALISTICI

Schema di paesaggio agrario tipico delle conoidi di deiezione

A = Piantata principale
B = Piantata di sostituzione
(dopo 20-30 anni dalla principale)

○ Viti maritate ad alberi (solice - gelso)
• Solo vite



-1161-

Piano degli Interventi – (Del. C.C. n.7 del 01/07/2019)

OSSERVAZIONI (ex art. 18 L.R. 11/2004)

OSSERVAZIONE. N. 2 del 03/09/2019 - Prot. 11291

RICHIEDENTE: Confagricoltura Treviso

titolo del richiedente:

IMMOBILI OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE:

Località

Via:

Identificazione catastale:

CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE:

- *Modifiche alle Norme Tecniche Operative adottate con la Variante al P.I..*

PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Favorevole	()
Non favorevole	(*)
Favorevole in parte	()
Non pertinente	()

MOTIVAZIONI:

Osservazione all'Art.23.6 – Ambiti di natura agricolo-produttiva.

Riassunto Osservazione:

Non sembra corretto escludere da tali zone "i nuovi impianti/reimpianti di vigneto/frutteti e altre pratiche ambientalmente impattanti" per i trattamenti con prodotti fitosanitari di cui abbisognano, in quanto ad oggi non vi è alcuna pronuncia ufficiale né evidenza scientifica che l'utilizzo di tali prodotti abbia incidenza sulla salute umana.

Si chiede quindi di stralciare la dicitura: "altre pratiche ambientalmente impattanti per intensità dei trattamenti di cui necessitano e per i relativi potenziali effetti negativi significativi sull'ambiente in generale".

Si chiede inoltre, che i divieti previsti per i nuovi impianti non possano e non debbano essere applicati anche per i reimpianti.

Inoltre, le norme che introducono il divieto di impianto/reimpianto di vigneti/frutteti all'interno di determinate aree vanno ad incidere sul legittimo diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.

Si evidenzia poi che la prescrizione inserita per gli "ambiti di natura agricola produttiva" di consentire nuovi impianti/reimpianti di colture arboree (vigneti/frutteti) solo di dimensioni inferiori ai 5.000 mq. comprensivi degli eventuali impianti preesistenti entro un raggio di 30 ml., contrasta con le sostenibili tecniche e i tentativi di diminuire l'uso della chimica per le difese colturali.

Parere P.A.:

Non favorevole.

Premettendo che la dicitura “*i nuovi impianti/reimpianti di vigneto/frutteti e altre pratiche ambientalmente impattanti*” non è riferita all’art.23.6 - Ambiti di natura agricolo-produttiva (come riportato nell’osservazione) ma all’art.23.5 – Fascia agricola periurbana (Epe), quindi parte dell’osservazione perde il suo significato.

Per le altre considerazioni, in particolare relativamente alla mancanza di riscontri scientifici sul fatto che i prodotti fitosanitari siano causa di insorgenza di malattie legate al loro utilizzo, si precisa che le preoccupazioni non sono solo legate alla salute umana ma anche alla tutela delle risorse naturalistiche, paesaggistiche, idrogeologiche ed abitative, dell’ambito del massiccio del Grappa in genere.

Si ricorda infine che gli impianti intensivi (vigneti e frutteti) non fanno parte, da sempre, del settore agricolo produttivo tradizionale della zona; tali colture stanno soppiantando le colture quali il bosco, che nella tradizione locale aveva un rilievo primario non solo dal punto di vista produttivo ed economico ma anche per la sua funzione ambientale, paesaggistica ed idrogeologica.

Osservazione all’Art.32 – Il territorio agricolo.

Riassunto Osservazione:

in riferimento all’ultimo comma dell’articolo relativo a “Nuovi vigneti o reimpianti di vigneti/frutteti e altre pratiche colturali ambientalmente impattanti”, nella parte relativa alle “prescrizioni” si chiede che la destinazione del 20% della superficie interessata dall’intervento fondiario debba considerare, non tanto la frammentazione dei singoli fondi agricoli per riqualificarli singolarmente, quanto piuttosto prendere in esame l’orografia generale in cui il fondo si trova per valutare eventualmente in quest’ambito eventuali fasce a siepe o a prato, laddove necessari, per non modificare la zona del fondo in oggetto senza una preventiva analisi generale.

Parere P.A.:

Non favorevole.

Vedasi le considerazioni di cui al punto precedente.

Montebelluna, 28 agosto 2019

Egregio Sig. Sindaco
Comune di Pieve del Grappa
Via IV Novembre, 31
31017 Pieve del Grappa

trasmessa via pec: comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it

Oggetto: Variante n. 7 al Piano degli Interventi avente ad oggetto l'introduzione della normativa impianti colturali intensivi (vigneti e frutteti) relativa al territorio ex Paderno del Grappa

A seguito dell'analisi della variante n. 7 al Piano degli Interventi avente ad oggetto l'introduzione della "disciplina impianti colturali intensivi (vigneti e frutteti) relativa al territorio ex Paderno del Grappa" Confagricoltura intende proporre alcune osservazioni/modifiche alle Norme Tecniche Operative (NTO) della suddetta Variante.

Art. 23.6 – Ambiti di natura agricolo-produttiva

Innanzitutto la scrivente ritiene che, in riferimento alle reti ecologiche locali e alla fascia agricola periurbana ovvero laddove vi sono le zone naturalistiche e le zone a concentrazione residenziale, le stesse vengono correttamente definite dalle NTO.

Invero però dalle suddette norme si evince ben chiara la volontà di distinguere queste zone rispetto agli ambiti di natura agricolo-produttiva vietando completamente nelle prime "i nuovi impianti/reimpianti di vigneto/frutteti e altre pratiche ambientalmente impattanti per intensità dei trattamenti di cui necessitano e per i relativi potenziali effetti negativi significati sull'ambiente in generale".

Confagricoltura Treviso

Via Feltrina 56/B – 31038 Castagnole di Paese

Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179 - Mail: treviso@confagricoltura.it - Web: www.confagricolturatrevise.it

Da tale dicitura emerge inequivocabilmente come l'obiettivo alla base di tale norma sia solo quello di arginare la nota e diffusa avversione di parte della cittadinanza all'utilizzo di prodotti fitosanitari in aree urbanizzate o in aree agricole ad esse adiacenti.

A tal proposito si ritiene doveroso sottolineare, prima di ogni altra considerazione nel merito, che ad oggi non vi è alcuna pronuncia ufficiale né evidenza scientifica che attribuisca all'utilizzo di prodotti fitosanitari l'insorgenza di preoccupazioni specifiche legate alla salute umana.

Non vi è, a nostro avviso, alcuna relazione tra l'impianto di una coltura - qualunque essa sia - ed il rischio di pregiudizio alla salute e/o all'ambiente. Tale rischio dipenderà, semmai, dalle modalità di coltivazione di detta coltura. In sostanza, si intende sostenere che non è l'esistenza di una coltivazione a determinare eventuali problemi legati all'impiego di prodotti fitosanitari, poiché questi dipendono solo e soltanto dalle prassi di gestione della coltura stessa (pratiche agricole) e dal modo in cui vengono condotte dall'agricoltore.

Gli interventi e le iniziative dell'Ente locale volti alla protezione dei cittadini e/o dell'ambiente dovrebbero pertanto essere collocati in quest'ultimo ambito (es. con Regolamenti di Polizia Rurale o con Regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ecc.).

Per queste considerazioni, si chiede di stralciare la dicitura "altre pratiche ambientalmente impattanti per intensità dei trattamenti di cui necessitano e per i relativi potenziali effetti negativi significati sull'ambiente in generale" non trovando la stessa alcun riscontro scientifico e oggettivo e andando solo a fomentare ulteriori conflitti sociali.

Sempre con riferimento alle reti ecologiche locali e alla fascia agricola periurbana si chiede altresì che i divieti previsti per i nuovi impianti non possano e non debbano essere applicati anche ai reimpianti.

Si rileva inoltre come le norme di cui sopra introducano il divieto di impianto/reimpianto di vigneti/frutteti all'interno di determinate aree andando quindi ad incidere sul legittimo diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.

Passando poi all'art 23.6 "ambiti di natura agricola produttiva" si evidenzia come le nuove prescrizioni introdotte sul dimensionamento dei blocchi a produzione non siano corrette. Infatti, ai

Confagricoltura Treviso

Via Feltrina 56/B – 31038 Castagnole di Paese

Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179 - Mail: treviso@confagricoltura.it - Web: www.confagricolturatrevise.it

fini colturali e della sostenibilità delle produzioni agricole, le piccole parcelle (come quelle di 5.000 mq e frammentate da fasce di 30ml) non possono essere eco sostenibili nè applicabili ai fini delle produzioni integrate e biologiche in quanto, ponendosi in contrasto con le prescrizioni nazionali e regionali, limitano il controllo dei parassiti mediante tecniche di agricoltura integrata.

Specificatamente le prescrizioni al dimensionamento pari a 5.000 mq in riferimento a impianti/reimpianti arborei indicate nell'art. 23.6 collide con le sostenibili tecniche per esempio della confusione sessuale per il contenimento di patogeni specifici rendendo così vani i tentativi per diminuire l'uso della chimica per le difese culturali.

Art. 32 – Il territorio agricolo

Prendendo spunto da quanto disposto al nuovo ultimo comma dell'art. 32 relativo a “Nuovi vigneti o reimpianti di vigneti/frutteti e altre pratiche colturali ambientalmente impattanti” nella parte relativa alle “prescrizioni” chiediamo che la destinazione del 20% della superficie interessata dall'intervento fondiario debba considerare, non tanto la frammentazione dei singoli fondi agricoli per riqualificarli singolarmente, quanto piuttosto prendere in esame l'orografia generale in cui il fondo si trova per valutare eventualmente in quest'ambito eventuali fasce a siepe o a prato, laddove necessari, per non modificare la zona del fondo in oggetto senza una preventiva analisi generale.

Alla luce di quanto sopra gli scriventi auspicano il pieno accoglimento delle proposte formulate e si rendono sin d'ora disponibili ad un tavolo di confronto con la Sua spett.le Amministrazione per illustrare tutti progetti che gli stessi stanno predisponendo per migliorare ulteriormente la qualità del nostro territorio anche con strategie intercomunali.

Distinti saluti.

Confagricoltura


Il Segretario di Zona
Valentino Montagner

Confagricoltura Treviso

Via Feltrina 56/B – 31038 Castagnole di Paese

Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179 - Mail: treviso@confagricoltura.it - Web: www.confagricolturatreviso.it

Piano degli Interventi – (Del. C.C. n.7 del 01/07/2019)

OSSERVAZIONI (ex art. 18 L.R. 11/2004)

OSSERVAZIONE. N. 3 del 03/09/2019 - Prot. 11292

RICHIEDENTE: Consorzio Vini Asolo Montello
titolo del richiedente:

IMMOBILI OGGETTO DELL'OSSERVAZIONE:

Località

Via:

Identificazione catastale:

CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE:

- *Modifiche alle Norme Tecniche Operative adottate con la Variante al P.I..*

PARERE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

Favorevole	()
Non favorevole	(*)
Favorevole in parte	()
Non pertinente	()

MOTIVAZIONI:

Vedi precedente Parere (n.2).



Asolo, 30 agosto 2019

Egregio Sig. Sindaco
Comune di Pieve del Grappa
Via IV Novembre, 31
31017 Pieve del Grappa

trasmessa via pec
comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it

Oggetto: Variante n. 7 al Piano degli Interventi avente ad oggetto l'introduzione della normativa impianti colturali intensivi (vigneti e frutteti) relativa al territorio ex Paderno del Grappa

A seguito dell'analisi della variante n. 7 al Piano degli Interventi avente ad oggetto l'introduzione della *"disciplina impianti colturali intensivi (vigneti e frutteti) relativa al territorio ex Paderno del Grappa"* il Consorzio Vini Asolo Montello intende proporre alcune osservazioni/modifiche alle Norme Tecniche Operative (NTO) della suddetta Variante.

Art. 23.6 - Ambiti di natura agricolo-produttiva

Innanzitutto lo scrivente ritiene che, in riferimento alle reti ecologiche locali e alla fascia agricola periurbana ovvero laddove vi sono le zone naturalistiche e le zone a concentrazione residenziale, le stesse vengono correttamente definite dalle NTO.

Invero però dalle suddette norme si evince ben chiara la volontà di distinguere queste zone rispetto agli ambiti di natura agricolo-produttiva vietando completamente nelle prime *"i nuovi impianti/reimpianti di vigneto/frutteti e altre pratiche ambientalmente impattanti per intensità dei trattamenti di cui necessitano e per i relativi potenziali effetti negativi significati sull'ambiente in generale"*.

Da tale dicitura emerge inequivocabilmente come l'obiettivo alla base di tale norma sia solo quello di arginare la nota e diffusa avversione di parte della cittadinanza all'utilizzo di prodotti fitosanitari in aree urbanizzate o in aree agricole ad esse adiacenti.

A tal proposito si ritiene doveroso sottolineare, prima di ogni altra considerazione nel merito, che ad oggi non vi è alcuna pronuncia ufficiale né evidenza scientifica che attribuisca all'utilizzo di prodotti fitosanitari l'insorgenza di preoccupazioni specifiche legate alla salute umana.



Non vi è, a nostro avviso, alcuna relazione tra l'impianto di una coltura - qualunque essa sia - ed il rischio di pregiudizio alla salute e/o all'ambiente. Tale rischio dipenderà, semmai, dalle modalità di coltivazione di detta coltura. In sostanza, si intende sostenere che non è l'esistenza di una coltivazione a determinare eventuali problemi legati all'impiego di prodotti fitosanitari, poiché questi dipendono solo e soltanto dalle prassi di gestione della coltura stessa (pratiche agricole) e dal modo in cui vengono condotte dall'agricoltore.

Gli interventi e le iniziative dell'Ente locale volti alla protezione dei cittadini e/o dell'ambiente dovrebbero pertanto essere collocati in quest'ultimo ambito (es. con Regolamenti di Polizia Rurale o con Regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ecc.).

Per queste considerazioni, si chiede di stralciare la dicitura *"altre pratiche ambientalmente impattanti per intensità dei trattamenti di cui necessitano e per i relativi potenziali effetti negativi significativi sull'ambiente in generale"* non trovando la stessa alcun riscontro scientifico e oggettivo e andando solo a fomentare ulteriori conflitti sociali.

Sempre con riferimento alle reti ecologiche locali e alla fascia agricola periurbana si chiede altresì che i divieti previsti per i nuovi impianti non possano e non debbano essere applicati anche ai reimpianti.

Si rileva inoltre come le norme di cui sopra introducano il divieto di impianto/reimpianto di vigneti/frutteti all'interno di determinate aree andando quindi ad incidere sul legittimo diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.

Passando poi all'art 23.6 *"ambiti di natura agricola produttiva"* si evidenzia come le nuove prescrizioni introdotte sul dimensionamento dei blocchi a produzione non siano corrette. Infatti, ai fini colturali e della sostenibilità delle produzioni agricole, le piccole parcelle (come quelle di 5.000 mq e frammentate da fasce di 30ml) non possono essere eco sostenibili né applicabili ai fini delle produzioni integrate e biologiche in quanto, ponendosi in contrasto con le prescrizioni nazionali e regionali, limitano il controllo dei parassiti mediante tecniche di agricoltura integrata.

Specificatamente le prescrizioni al dimensionamento pari a 5.000 mq in riferimento a impianti/reimpianti arborei indicate nell'art. 23.6 collide con le sostenibili tecniche per esempio della confusione sessuale per il contenimento di patogeni specifici rendendo così vani i tentativi per diminuire l'uso della chimica per le difese culturali.



Art. 32 - Il territorio agricolo

Prendendo spunto da quanto disposto al nuovo ultimo comma dell'art. 32 relativo a "Nuovi vigneti o reimpianti di vigneti/frutteti e altre pratiche colturali ambientalmente impattanti" nella parte relativa alle "prescrizioni" si chiede che la destinazione del 20% della superficie interessata dall'intervento fondiario debba considerare, non tanto la frammentazione dei singoli fondi agricoli per riqualificarli singolarmente, quanto piuttosto prendere in esame l'orografia generale in cui il fondo si trova per valutare eventualmente in quest'ambito eventuali fasce a siepe o a prato, laddove necessari, per non modificare la zona del fondo in oggetto senza una preventiva analisi generale.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente Consorzio auspica il pieno accoglimento delle proposte formulate e si rende sin d'ora disponibile ad un tavolo di confronto con la Sua spett.le Amministrazione per illustrare tutti progetti che lo stesso sta predisponendo per migliorare ulteriormente la qualità del nostro territorio anche con strategie intercomunali.

Distinti saluti.

Il Presidente
Ugo Zamperoni